



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro



ORIGINALE
Deliberazione N. 25
In data 31-12-2025

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Lei - annualità 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **10:30** nella Residenza Municipale, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cadau Luigi	Presente	Demurtas Maria Giovanna	Assente
Pintore Giuliana	Presente	Dessi' Marco	Presente
Mureddu Giovanni	Presente	Cadau Cristina	Presente
Roccu Mario	Presente	Podda Sebastiano	Presente

Presenti n. 7 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Falchi Antonio Maria.

Il Presidente Dott. Cadau Luigi, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133 come modificato con modificazioni dall'art. 27 della legge 22 Dicembre 2011 n. 214, "Conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita e il consolidamento dei conti pubblici che testualmente recita: **"Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali"**

Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare:

- 1. di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.*
- 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.»*
- 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.*
- 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.*
- 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.*
- 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 35 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.*
- 7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.*
- 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.*
- 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.*

Dato atto che l'art. 42, comma 2, lett. l) T.U.E.L. 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e

DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 31-12-2025 COMUNE DI LEI

concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

Considerato che il competente Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'Ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

Considerato altresì che i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, con la qualifica di beni immobili della classe A II 4 (fabbricati patrimonio indisponibile) oppure della classe A II 2 (terreni patrimonio indisponibile), del conto del patrimonio (modello 20 del DPR n. 194/1996), potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, evidenziando la relativa destinazione urbanistica;

Rilevato che l'elenco di immobili, da pubblicare mediante le forme previste dal relativo regolamento interno in materia, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene catasto;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Lei;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 26 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 07.08.1990 n. 241 recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Servizio competenti;

Ultimata la discussione il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno;

Consiglieri Comunali presenti e votanti n. 7;

voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

Con votazione unanime, palesemente espressa

DELIBERA

Di approvare l'allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2026, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2026/2028;

Di dichiarare, con separata e identica votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 31-12-2025 COMUNE DI LEI

Pareri di cui all'Art. 49 del T.U. EE.LL.

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo tecnico in relazione alle proprie competenze.

Il Responsabile del servizio Tecnico

Rag. Daniela Pianti

firmato digitalmente

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo contabile in relazione alle proprie competenze.

Il Responsabile del servizio Finanziario

Rag. Daniela Pianti

firmato digitalmente

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco

Dott. Cadau Luigi

Il Segretario comunale

Dott. Falchi Antonio Maria

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)